

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 2

“DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO AI SENSI DEL D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n 146 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;

Visto il Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - Testo *unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo che istituisce un quadro per la “Gestione rischio alluvioni” e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

VISTO l’art.98 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale “...*le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti*”;

VISTO l’art.95 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale “le regioni definiscono (... omissis ...) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (... omissis...)”

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul I Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II – Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, *"L'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR; per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo"*;

Visto il DPCM 10 aprile 2013 di Approvazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista la delibera n.1 del Comitato Istituzionale riunitosi nella seduta del 3 marzo 2016 con la quale veniva approvato il secondo Piano di Gestione Acque ;

Vista la legge regionale 05/05/1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" e s.m. e i. che dispone che "ciascuna utenza deve provvista di idonei dispositivi in misurazione dei volumi d'acqua derivati" e che per le concessioni di estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo, "il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata ...", salvo la sussistenza di specifiche condizioni;

VISTO il Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" ;

Visto il documento tecnico del Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui sulle "Metodologia di stima dei volumi irrigui";

Vista la decisione della commissione europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR (CCI 20141T06RDRP020);

CONSIDERATO CHE

è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del CREA, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT ai fini della redazione delle Linee guida;

è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 30 luglio 2015;

è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 1 agosto 2016;

la tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una

pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;

la Regione Puglia ricade totalmente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

in Italia, come in Europa, gli obiettivi di qualità ambientali sono sanciti nell'ambito della pianificazione a livello di distretto idrografico: Piano di Gestione Acque, nelle sue duplici approvazioni: Piano di Gestione Acque I livello, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 aprile 2013 e pubblicato il DPCM sulla G.U. n. 160 del 10 luglio 2013, Piano di gestione delle Acque II livello, approvato dal Comitato Istituzionale allargato nella seduta del 3 marzo 2016; concorrono agli obiettivi ambientali anche l'attuazione del Piano di Gestione delle Alluvioni;

l'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D. Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto;

l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento 1305 del 2013 e Accordo di Partenariato (AP);

le Linee guida del MiPAAF contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.

L'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi.

Considerato che l'AP e i PSR prevedono il recepimento delle Linee guida in regolamenti regionali entro la data del 31.12.2016

EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, definisce:

a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi

per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:

- il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
- le modalità di misurazione degli stessi in base a:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
- le **modalità di stima** degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal documento tecnico del Tavolo permanente (art. 3 del D.M. 31 luglio 2015 e art. 9 del presente regolamento) “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni;

c) gli obblighi e le modalità di **raccolta e trasmissione** dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo.

2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L’Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).

3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui di cui al comma 1, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati e delle Regioni per tutti gli altri Enti irrigui, e alle Regioni per l’auto-provvigionamento.

4. La installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e/o dei volumi d’acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all’obbligo di monitoraggio di cui al presente regolamento.

5. Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all’art.2, è obbligatorio nei casi espressamente previsti nel presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee Guida.

2. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori definizioni:

- *irrigazione collettiva*: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui;
- *auto-provvigionamento*: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti;
- *ente irriguo*: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L’Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell’Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.
- *bacino*: bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;
- *distretto*: distretto idrografico, se non definito “irriguo”;
- *distretto irriguo*: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un’area alimentata da un proprio ripartitore;
- *prelievi*: portate/volumi prelevati a fini irrigui da corpi idrici superficiali o sotterranei;

- utilizzi: portate/volumi utilizzati a fini irrigui;
- *utilizzatore finale*: insieme degli utenti in un singolo distretto irriguo per irrigazione collettiva ovvero singolo utente per l'auto-provvigionamento;
- *restituzioni al reticolo idrografico superficiale* (di seguito, *restituzioni*): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.
- *rilasci alla circolazione sotterranea* (di seguito, *rilasci*): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
- *monitoraggio o misurazione dei volumi ad uso irriguo*: rilevazione periodica e trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati.
- *quantificazione*: monitoraggio come definito al punto precedente o stima dei volumi irrigui attraverso procedimenti di stima come meglio definito nel successivo art. 8.

CAPO II

OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

ART. 3

OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI COLLETTIVI

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque superficiali ovvero a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque sotterranee. I prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi idrici consortili, andranno comunque monitorati entro il 31.12.2020, indipendentemente dai valori soglia innanzi definiti.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) *localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in colpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;*
 - b) *restituzioni in colpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;*
 - c) *restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;*
 - d) *reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffide."*

In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al comma 1 o di cui alla precedente lettera d) è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 9.

3. Nelle more dell'installazione di misuratori, comunque da installare entro e non oltre il 31 dicembre 2018, e per i prelievi e le restituzioni non previsti ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate all'articolo 9.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, in caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure all'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto.

5. E' prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, nei seguenti casi:

- a) *in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte*

dell'utente del volume effettivamente utilizzato;

b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:

- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;
- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
- utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.

6. Nei casi di esclusione di cui al comma 5, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 9.

7. Le soglie di cui al comma 1 potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 4

OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI IN AUTO-APPROVVIGIONAMENTO

1. Per l'auto-provvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi superiori a 1 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero 25.000 mc/annuo nel periodo irriguo.

2. Su richiesta delle Autorità concedenti e su parere dell'Autorità di Distretto idrografico, nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-provvigionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi individuati non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia.

3. Al di sotto delle soglie indicate al comma 1 e nei casi di esclusione previsti al comma 2 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-provvigionamento riportate all'articolo 9.

4. Le soglie di cui al comma 1 potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A NUOVE CONCESSIONI PER PRELIEVI

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui agli articoli 3 e 4, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6 nonché il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti

rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, il disciplinare di concessione deve prevedere:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
- b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- d) la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN.

4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.), finanziati da fondi pubblici regionali negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel manuale trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali scaricabile al link:

<http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/download/manuale.sigrian.pdf>

ART. 6

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A PRELIEVI, RESTITUZIONI ED UTILIZZI ESISTENTI

1. Tutti i prelievi di cui agli articoli 3 e 4 e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 7, entro il 31 dicembre 2018. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 9.

2. Gli schemi irrigui collettivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'art. 3, entro il 31 dicembre 2018. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 9.

3. Gli auto-approvigionamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 4, entro il 31.12.2020.

4. E' possibile differire al 31 dicembre 2020 il termine previsto al comma 1 per l'installazione degli strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, in caso di problemi legati alla disponibilità di finanziamenti pubblici a copertura degli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori.

5. Nelle more del termine di cui al comma 1, l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:

- a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
- b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al censimento successivo all'entrata in vigore del presente regolamento di cui al successivo art. 13, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

ART. 7

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee guida al capitolo 3.

2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

- **I livello** (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in Corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- **II livello** (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino
- **III livello** (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
- **IV livello** (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto irriguo (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).

4. Ai fini del presente regolamento, i primi due livelli d'uso di cui al comma 3 sono così definiti:

Misuratori I livello: associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari

Misuratori II livello: associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata 'per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura finalizzati al monitoraggio.

5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori. Tali punti di misura potranno costituire punto di monitoraggio della qualità delle acque utilizzate ai fini irrigui, a cura della competente struttura regionale al fine di avvalorare la certificazione di qualità della filiera agroalimentare.

6. Ai fini del presente regolamento e in base alla classificazione di cui la comma 4 sono considerati strategici i prelievi e le restituzioni individuati secondo i seguenti criteri *quindi per i quali va prevista la trasmissione dei dati in "tempo reale"* :

- **tutti** i misuratori I livello
- **alcuni misuratori di II livello** in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, tra cui necessariamente i seguenti:
 - a) prelievi provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di mc /annui;
 - b) prelievi provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo;
 - c) prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti a) e b) indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo;
 - d) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti a), b), c), attesa la fattibilità tecnica;
 - e) prelievi **con portate superiori a 10 l/s** collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali; zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione;

f) *prelievi che sottendono corpi idrici disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile.*

7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5 e 6, l'Autorità concedente definisce gli standard. tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Autorità concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

8. La definizione e le soglie con cui sono stati individuati i misuratori di I e II livello potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati-per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di ' distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 8

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempesti, amente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo; in caso di mancata sostituzione è prevista la sostituzione forzata con addebito ai soggetti titolari dei prelievi da parte della Regione .

ART. 9

METODOLOGIE DI STIMA

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:

- a) i prelievi di cui all'art. 3 comma 2 dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di prosa e/o di impianto in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*, possono considerare i dati della concessione: il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso;
- b) la metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'art. 3 comma 6 prevede di stimare gli utilizzi

equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - "*Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56*". Per il calcolo dei fabbisogni irrigui lo strumento utilizzato è quello già utilizzato dalla Regione Puglia per l'elaborazione del Bilancio Idrico Irriguo riportato nella sezione Risorse Idriche del link: <http://www.sit.puglia.it/>

3. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3 comma 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (che chiameremo Volume *Residuo*), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie indicate nella nota tecnica relativa alla stima dei fabbisogni irrigui).

4. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all'art. 4 comma 2, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-provvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-provvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:

- superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione
- colture irrigue e relativa superficie
- coordinate geografiche del punto di prelievo

ART. 10

FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Relativamente agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso anche a fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

b) nell'ambito del PSR, l'Operazione 4.3.A "Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue" prevede l'ammissione all'aiuto per le seguenti voci di spesa, di cui al comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;

4. Realizzazione ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
 5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

CAPO III

CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

ART. 11

CRITERI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:
 - a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
2. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (mc/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN secondo la cadenza temporale stabilita all'art. 12, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 9.
3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione o alla stima dei volumi prelevati, secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 9. Gli enti/Autorità competenti al rilascio delle concessioni raccolgono e organizzano i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo art. 13 comma 2, contenente altresì i volumi prelevati.
4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 4 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 9.
5. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
6. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento di cui all'articolo 6.
7. Gli enti irrigui AnBI, entro 31 marzo 2017, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni

relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

8. La Regione Puglia, entro il 31 marzo 2019, provvede ad integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi di monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), per gli enti irrigui regionali e per l'auto-provvigionamento.

ART. 12

TEMPI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee Guida:

- a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni e piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
- b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'art. 7, co.6 lettera c);
- c) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto o come somma dei volumi a livello comunale/aziendale. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);

2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 7 comma 4, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, nonché l'analogo procedimento di validazione del dato a cura della Regione, si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.

3. Con riferimento all'auto-provvigionamento, in presenza di misuratori, la rilevazione e la trasmissione al SIGRIAN dei dati dei volumi idrici prelevati, da parte degli Enti/Autorità competenti avviene previa aggregazione dei dati, contenuti nella banca dati regionale unica di cui al successivo art. 13, comma 3, per comune e corpo idrico, e trasmissione al SIGRIAN una volta a fine anno.

4. In assenza di misuratori, oltre ai volumi stimati sulla base della metodologia individuata ai sensi dell'articolo 9, sono trasmesse al SIGRIAN le portate medie, minime e massime concesse aggregate per comune, per corpo idrico e per uso (irriguo e promiscuo irriguo), una volta l'anno a fine anno.

5. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'Autorità concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 9. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di Comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

6. Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di quantificazione di cui al presente regolamento, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Autorità concedente con cadenza annuale.

ART. 13

GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

1. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:

- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 12, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui

e successivamente validati da parte della Regione. In alternativa la Regione può fornire i dati già validati.
b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 4 e II sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

2. La Regione Puglia, attraverso il competente Servizio Irrigazione e Bonifica, procede alla validazione dei dati trasmessi al SIGRIAN dagli enti irrigui AnBI, nonché all'acquisizione, validazione e trasmissione al SIGRIAN dei dati riferiti agli enti irrigui regionali e all'auto-provvigionamento.
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati relativi agli enti irrigui regionali e all'auto-provvigionamento, la Regione Puglia realizza, entro il 31.12.2018, una specifica piattaforma *on line* attraverso la quale i soggetti obbligati restituiscono i dati necessari, con periodicità utile al rispetto delle scadenze temporali fissate dalle Linee Guida.
4. Nelle more della realizzazione della piattaforma *on line* di cui al comma precedente, la competente struttura regionale provvede ad operare la ricognizione delle eventuali banche dati esistenti e comunque delle utenze autorizzate all'auto-provvigionamento, attraverso specifico censimento presso le strutture competenti al rilascio delle autorizzazioni, ai fini della realizzazione, in coordinamento con il CREA, di una banca dati unitaria coerente con la banca dati SIGRIAN.
5. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione. La validazione e la verifica dei dati devono basarsi sulla conoscenza delle colture praticate sul territorio. Nell'ambito dell'irrigazione collettiva, va valutato il dettaglio delle colture a livello di distretto; per quanto riguarda l'auto-provvigionamento, l'informazione di tipo colturale va valutata per area servita.

CAPO IV – SANZIONI

ART.14 SANZIONI

1. La Regione Puglia provvede con successiva legge regionale a normare le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che si rendessero responsabili di mancata installazione dei misuratori, di manomissione e malfunzionamento dei misuratori installati, ovvero di mancata restituzione dei dati riferiti a prelievi e restituzioni operati.
2. In caso di rilevato mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento in ordine all'installazione e funzionamento dei misuratori ovvero di mancata restituzione dei dati riferiti a prelievi operati da parte dei soggetti obbligati, reiterato anche a seguito di formale diffida, la struttura regionale di cui al precedente art. 13, segnala le difformità riscontrate all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'adozione della sospensione dell'autorizzazione ai prelievi di volumi idrici, con la conseguente sospensione dei connessi benefici per i consumi energetici.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Obblighi, disposizioni, strumenti, metodologie per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui **collettivi**

Art. 4 - **Obblighi di quantificazione dei prelievi e degli utilizzi irrigui in auto-provvigionamento**

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Art. 6 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

Art. 7 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

Art. 8 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Art. 9 - Metodologie di stima

Art. 10 - Fonti di finanziamento

Capo III

Criteri, modalità e obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 11 - Criteri e modalità del monitoraggio

Art. 12 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

Art. 13 - Gestione flussi informativi

Art. 14 - Sanzioni

Capo IV

Sanzioni

Art. 14 - Sanzioni